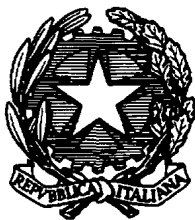


# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE PRIMA**

**Roma - Venerdì, 8 maggio 1998**

**SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

### AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

### SOMMARIO

#### LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 aprile 1998, n. 132.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note relativo al rinnovo dell'accordo per la partecipazione italiana alla Forza multinazionale ed osservatori (FMO), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997 ..... Pag. 3

LEGGE 4 maggio 1998, n. 133.

Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali.

Pag. 10

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1998, n. 134.

Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 Pag. 16

#### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

##### Ministero delle finanze

DECRETO 6 maggio 1998.

Modificazioni ai decreti ministeriali 14 aprile 1998 e 24 marzo 1998 relativi alle modalità di versamento della tassa sui contratti di trasferimento di titoli o valori dovuta dai soggetti ammessi al pagamento in modo virtuale, di cui all'art 1, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435.

Pag. 24

##### Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 5 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «R.A.E. - Raggruppamento autotrasportatori Etruria», in Sarteano ... Pag. 24

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative ..... Pag. 25

DECRETO 20 aprile 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Metalfer» a r.l., in Reggio Calabria** ..... Pag. 25

DECRETO 20 aprile 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «La Vigilanza Uno» a r.l., in Brancaleone** ..... Pag. 26

DECRETO 20 aprile 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Ecoservizi» a r.l., in Delianova** ..... Pag. 26

DECRETO 20 aprile 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Agrumaria olivicola Agrol» a r.l., in Rosarno** ..... Pag. 26

DECRETO 20 aprile 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Agri 2000» a r.l., in Ardore** ..... Pag. 27

DECRETO 20 aprile 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «C.T.B. Coop. turistica Caulionese» a r.l., in Bovalino** ..... Pag. 27

DECRETO 20 aprile 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Alfa quattro coop. Consumo» a r.l., in Reggio Calabria** ..... Pag. 27

#### TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, coordinato con la legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria»** ..... Pag. 28

#### CIRCOLARI

**Ministero dell'industria  
del commercio e dell'artigianato**

**CIRCOLARE 1° aprile 1998, n. 5.**

**Libera circolazione di oggetti in metallo prezioso provenienti da Stati membri della CE** ..... Pag. 32

**Ministero del lavoro  
e della previdenza sociale**

**CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. 50/98.**

**Carrelli semoventi per movimentazione - Applicabilità degli articoli 182 e 183 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 - Requisiti dei dispositivi di protezione** . Pag. 32

**CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. 51/98.**

**Macchine per centrifugare - Ammissibilità e rispondenza ai requisiti dell'art. 130 del D.P.R. n. 547/1955 di sistemi di frenatura elettrica** ..... Pag. 34

#### ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero di grazia e giustizia:** Rinvio della pubblicazione del testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni e integrazioni, così come ulteriormente modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» ..... Pag. 36

**Ministero delle finanze:** Avviso relativo alla lotteria ad estrazione istantanea «Asso piglia tutto» ..... Pag. 36

**Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:** Cambi di riferimento del 7 maggio 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 36

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 aprile 1998, n. 132.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note relativo al rinnovo dell'accordo per la partecipazione italiana alla Forza multinazionale ed osservatori (FMO), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note relativo al rinnovo dell'accordo per la partecipazione italiana alla Forza multinazionale ed osservatori (FMO), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dalle note stesse.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

**Multinational Force and Observers**  
Rome, Italy

16 December, 1996

Sir:

I have the honor to refer to the Agreement effected by an exchange of letters dated 16 and 25 March 1982, regarding the participation of Italy in the Multinational Force and Observers (MFO), as subsequently extended, and related understandings. That Agreement was most recently extended in 1992 for a period of five years dating from 25 March 1992.

The Italian Government currently contributes a naval contingent to the Organization. It undertakes an essential task in ensuring the freedom of navigation at the Strait of Tiran pursuant to the Treaty of Peace between Egypt and Israel. The Italian Contingent discharges its duties with a professionalism and reliability that legitimately should be the source of pride for your Government, as it is for the MFO.

In view of the foregoing, I have the honor of proposing that the Italian participation in the MFO be continued, under the terms and conditions set forth in the above-referenced Agreement, for a further period of five years, commencing March 25, 1997.

His Excellency  
Lamberto Dini  
Ministro degli Affari Esteri  
Roma

If this proposal is agreeable to your Government, I propose that this Note, together with your reply to that effect, shall constitute an agreement effective on the date of your reply. At the expiration of this renewal, Italy's participation may be further extended by mutual agreement.

Please accept, Sir, the renewed assurances of my highest consideration.

Wat T. Cluverius IV

Wat T. Cluverius IV  
Director General

by  


Il Ministro degli Affari Esteri

Rome, 21 MAR. 1997

Sir,

I have the honor to refer to your letter dated December 16th 1996, which reads as follows:

"Sir, I have the honor to refer to the Agreement effected by an exchange of letters dated 16 and 25 March 1982, regarding the participation of Italy in the Multinational Force and Observers (MFO), as subsequently extended, and related understandings. That Agreement was most recently extended in 1992 for a period of five years dating from 25 March 1992.

The Italian Government currently contributes a naval contingent to the Organization. It undertakes an essential task in ensuring the freedom of navigation at the Strait of Tiran pursuant to the Treaty of Peace between Egypt and Israel. The Italian Contingent discharges its duties with a professionalism and reliability that legitimately should be the source of pride for your Government, as it is for the MFO.

In view of the foregoing, I have the honor of proposing that the Italian participation in the MFO be continued, under the terms and conditions set forth in the above-referenced Agreement, for a further period of five years, commencing March 25, 1997.

If this proposal is agreeable to your Government, I propose that this Note, together with your reply to that effect, shall constitute an agreement effective on the date of your reply. At the expiration of this renewal, Italy's participation may be further extended by mutual agreement.

Please accept, Sir, the renewed assurances of my highest consideration."

I have the honor to inform you that the Italian Government agrees on the contents of the above mentioned letter.

Please accept my best regards,

  
Lamberto DINI

Mr. Wat T. Cluverius IV  
Director General  
Multinational Force and Observers  
ROME

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Forza Multinazionale ed Osservatori**  
**Roma, Italia**

16 dicembre 1996

Eccellenza.

ho l'onore di fare riferimento all'Accordo entrato in vigore con uno scambio di lettere, in data 16 e 25 marzo 1982, relativo alla partecipazione dell'Italia alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO), successivamente prorogato, e relative intese. L'Accordo è stato recentemente prorogato, nel 1992, per un periodo di cinque anni a partire dal 25 marzo 1992.

Il Governo italiano contribuisce attualmente all'Organizzazione con un contingente navale e svolge un compito essenziale nel garantire libertà di navigazione allo Stretto di Tiran, in base al Trattato di Pace fra Egitto e Israele. Il Contingente Italiano espleta le sue mansioni con una professionalità ed affidabilità tali da poter legittimamente essere motivo di orgoglio per il Suo Governo, come lo è per la MFO.

In considerazione di ciò, ho l'onore di proporre di prorogare la partecipazione italiana all'MFO, ai termini ed alle condizioni enunciate nell'Accordo di cui sopra, per un ulteriore periodo di cinque anni, ad iniziare dal 25 marzo 1997.

Sua Eccellenza  
Lamberto DINI  
Ministro degli Affari Esteri  
ROMA

Se la proposta può essere accettata dal Suo Governo, propongo che la presente Nota, insieme con la Sua risposta in merito, costituiscano un accordo, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta. Alla scadenza della presente proroga, la partecipazione italiana potrà essere ulteriormente rinnovata con il consenso reciproco.

La prego di voler ancora una volta accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Wat T. Cluverius IV  
Direttore Generale

**Il Ministro degli Affari Esteri**

Roma, 21 marzo 1997

Signor Direttore Generale,

ho l'onore di fare riferimento alla Sua lettera del 16 dicembre 1996, il cui testo è il seguente

"Eccellenza, ho l'onore di fare riferimento all'Accordo entrato in vigore con uno scambio di lettere, in data 16 e 25 marzo 1982, relativo alla partecipazione dell'Italia alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO), successivamente prorogato, e relative intese. L'Accordo è stato recentemente prorogato, nel 1992, per un periodo di cinque anni a partire dal 25 marzo 1992.

Il Governo italiano contribuisce attualmente all'Organizzazione con un contingente navale e svolge un compito essenziale nel garantire libertà di navigazione allo Stretto di Tiran, in base al Trattato di Pace fra Egitto e Israele. Il Contingente Italiano espleta le sue mansioni con una professionalità ed affidabilità tali da poter legittimamente essere motivo di orgoglio per il Suo Governo, come lo è per la MFO.

In considerazione di ciò, ho l'onore di proporre di prorogare la partecipazione italiana all'MFO, ai termini ed alle condizioni enunciate nell'Accordo di cui sopra, per un ulteriore periodo di cinque anni, ad iniziare dal 25 marzo 1997.

Se la proposta può essere accettata dal Suo Governo, propongo che la presente Nota, insieme con la Sua risposta in merito, costituiscano un accordo, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta. Alla scadenza della presente proroga, la partecipazione italiana potrà essere ulteriormente rinnovata con il consenso reciproco.

La prego di voler ancora una volta accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano concorda sul contenuto della lettera di cui sopra.

La prego di accettare i miei migliori saluti,

Lamberto DINI

Dott. Wai T. Cluverius IV

Direttore Generale

Forza Multinazionale e Osservatori - ROMA

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 4299):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 31 ottobre 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 novembre 1997, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla III commissione il 26 novembre 1997 e il 2 dicembre 1997.

Esaminato in aula e approvato il 14 gennaio 1997.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3004):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1º aprile 1998.

Relazione scritta annunciata il 3 aprile 1998 (atto n. 3004/A - relatore sen. BOCO).

Esaminato in aula e approvato il 7 aprile 1998.

98G0177

**LEGGE 4 maggio 1998, n. 133.**

**Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Trasferimento e destinazione d'ufficio - Definizioni*

1. Ai fini della presente legge per trasferimento e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione ed una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai centocinquanta chilometri da quella ove l'uditore giudiziario abbia svolto il tirocinio o il magistrato abbia prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna indennità.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario, sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, per il quale ricorrano almeno due dei seguenti requisiti:

a) vacanze superiori al 15 per cento dell'organico;

b) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata;

c) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore alle sessanta, pubblicando tale elenco. Non possono essere destinati d'ufficio a sedi disagiate magistrati in numero superiore alle duecento unità per il 1998, alle centocinquanta per il 1999, alle cento unità per il 2000 e alle cinquanta unità per gli anni successivi.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321. Ove non sussista il consenso o la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, è fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

5. In sede di prima applicazione della presente legge le sedi disagiate vengono individuate ai sensi del comma 2 e del comma 3 dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2.**

*Indennità in caso di trasferimento d'ufficio*

1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita per quattro anni una indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo ridefinito con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1985.

2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte la mensilità della indennità integrativa speciale in godimento.

4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposta anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'articolo 1 quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici, fermi restando i contingenti previsti dall'articolo 1, comma 3.

#### Art. 3.

##### *Trasferimento del coniuge*

1. Al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata, si applica l'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

2. Se il coniuge è anch'esso magistrato, la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli uffici giudiziari, fatta salva la normativa sulle incompatibilità. In tal caso la disposizione si intende riferita all'ufficio giudiziario più vicino.

#### Art. 4.

##### *Trasferimento d'ufficio*

1. Nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: «o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, né quelli» sono sostituite dalle seguenti: «Il magistrato assegnato o trasferito d'ufficio, compresa la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari, non può essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute o gravi ragioni di servizio. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati».

2. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, è sostituito dal seguente:

«Art. 194 (*Tramutamenti successivi*). — 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia».

3. L'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio di magistrati ordinari, emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve esporre le ragioni del danno grave e irreparabile su cui è basata ed ha efficacia non superiore a due mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso, che deve avvenire entro i due mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà.

4. Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, dopo le parole: «trasferiti d'ufficio» sono inserite le seguenti: «o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità».

#### Art. 5.

##### *Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione.*

1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.

#### Art. 6.

##### *Tabelle infradistrettuali*

1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 3 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requiranti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.

3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.

3-*quater*. L'individuazione delle sedi da ricomprensere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;

b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.

3-*quinquies*. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.

3-*sexies*. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-*bis*, si osservano le procedure previste dal comma 2».

2. La individuazione degli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere operata dal Consiglio superiore della magistratura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 97 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 25 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 3-*bis*, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti».

#### Art. 7.

##### *Incremento del fondo di produttività ed utilizzazione di vetture protette*

1. In considerazione delle particolari e straordinarie esigenze della giustizia, per il personale non dirigenziale del ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie che disimpegna funzioni di assistenza nei processi penali di particolare rilevanza o che svolge funzioni nelle direzioni antimafia, il fondo di produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'articolo 36 del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, è incrementato di lire 5.758 milioni per l'anno 1998 e lire 2.879 milioni per l'anno 1999.

2. In sede di contrattazione decentrata di amministrazione, sono definiti i criteri per l'attribuzione delle somme da destinare al personale indicato al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 119, 120, 121 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel senso che non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di magistratura a fini di tutela e sicurezza o ad altri soggetti, incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo.

#### Art. 8.

##### *Norma transitoria*

1. L'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è attribuita, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal 1° gennaio 1996, alle sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e destinati alle medesime sedi dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.

#### Art. 9.

##### *Copertura finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 21.949 milioni per l'anno 1998, in lire 28.160 milioni per l'anno 1999, in lire 23.945 milioni per l'anno 2000, in lire 22.518 milioni per l'anno 2001, in lire 16.795 milioni per l'anno 2002 ed in lire 16.604 milioni a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 10.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *Il Guardasigilli*: FLICK

#### LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3686):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) il 13 maggio 1997.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 maggio 1997, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione l'11, il 18 e il 25 giugno 1997; il 1°, il 10, il 16 e il 21 luglio 1997.

Esaminato in aula il 21 e il 23 luglio 1997 e approvato il 25 settembre 1997.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2782):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 2 ottobre 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 9 e il 10 dicembre 1997 e il 15 gennaio 1998.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 gennaio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, nella seduta del 15 gennaio 1998.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 10 marzo 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione nelle sedute dell'11 marzo 1998 e approvato, con modificazioni, il 12 marzo 1998.

*Camera dei deputati* (atto n. 3686/B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 marzo 1998, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 31 marzo 1998; il 1°, il 22 e il 23 aprile 1998.

Esaminato in aula il 27 aprile 1998 e approvato il 28 aprile 1998.

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 21 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (guarantigia della magistratura):

«Art. 2 (*Inamovibilità della sede*). — I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.

Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti.

In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.

Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire».

«Art. 21 (*Altre sanzioni disciplinari*). — La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione accertata a carico del magistrato.

Il provvedimento che infligge la censura è eseguito dal capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento redige verbale, con la indicazione della trasgressione commessa. Copia del verbale è trasmessa al Ministero.

La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

Lo spostamento nel ruolo, conseguente alla perdita dell'anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, né superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado, ed è determinato dallo stesso tribunale disciplinare.

Il tribunale disciplinare, quando infligge una sanzione più grave dell'ammonizione, può stabilire che il magistrato, anche se inamovibile, sia trasferito di ufficio.

La destituzione può comportare la perdita totale o parziale del trattamento di quiescenza, da deliberarsi dallo stesso tribunale disciplinare.

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.

In ogni caso, rimane fermo il disposto dell'art. 155, primo e secondo capoverso del vigente ordinamento giudiziario».

— Per il testo dell'art. 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia) vd. *sub* in nota all'art. 4.

*Note all'art. 2:*

— La legge 18 dicembre 1973, n. 836, reca: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».

— La legge 26 luglio 1978, n. 417, reca: «Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985 recante: «Rideterminazione delle misure dell'indennità di trasferta in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, ai professori universitari, ai dirigenti dello Stato ed alle restanti categorie di dipendenti statali».

«Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1985 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta (art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata:

da L. 50.200 a L. 55.800;

da L. 42.000 a L. 46.700;

da L. 35.600 a L. 39.600;

da L. 25.900 a L. 28.800;

da L. 18.600 a L. 20.700;

b) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi serviti da ferrovia (art. 8, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417) è elevata da L. 114 a L. 127;

c) l'indennità per percorsi o frazioni di percorso non serviti da servizi di linea (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417) e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 186 a L. 207;

d) l'indennità per percorsi effettuati a piedi (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 279 a L. 310;

e) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi non serviti da ferrovia (art. 8, comma sesto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 279 a L. 310.

Art. 2. — A decorrere dal 1° gennaio 1985 le misure dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono aumentate dell'11,07 per cento, con arrotondamento per eccesso a lira intera».

— Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura).

«Art. 13 (*Indennità di missione*). — Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.

L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalità di cui all'art. 3, legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all'art. 2, secondo comma, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.

In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'art. 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonché il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'art. 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417».

— Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali).

«Art. 12. — L'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma dell'art. 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è fissata nella misura di:

L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori;

L. 170.000 per tutto il rimanente personale.

Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento.

Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico l'indennità di prima sistemazione viene aumentata dell'importo di cui al comma precedente».

*Nota all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100 (Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare) come modificato dall'art. 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia).

«Art. 1. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1957, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. Il predetto trattamento è ridotto:

a) alla metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto;

b) ad un terzo, se il trasferimento è disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.

3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.

4. La programmazione dei trasferimenti di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito degli stanziamenti previsti e dei successivi adeguamenti disposti con legge di bilancio.

5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina».

*Note all'art. 4:*

— Il testo vigente dell'art. 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni di organico identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere tra-

sferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. *Il magistrato assegnato o trasferito d'ufficio, compresa la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari, non può essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute o gravi ragioni di servizio. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'art. 3.*

2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste.

4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi.

5. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se dal caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.

6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.

7. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio.

8. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 3.

9. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'art. 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27».

— Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, reca: «Ordinamento giudiziario».

— La legge 8 novembre 1991, n. 356, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti».

— Si trascrive il testo dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante: «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali».

«Art. 21. — Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornire prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza.

L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonché, anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato.

Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il Presidente ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni.

Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.

Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta».

— Il testo vigente dell'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico di magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) come notificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13 (*Indennità di missione*). — Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.

L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980 con le modalità di cui all'art. 3, legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità fuori della ipotesi di cui all'art. 2, secondo comma, del R.D.Lg.s. 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.

In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'art. 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonché il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'art. 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417».

#### Note all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7-bis. — 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, la assegnazione alle sezioni dei relativi presidenti e la attribuzione dell'incarico di cui agli articoli 35, comma 3, 46 comma 4, 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge, la formazione dei collegi giudicanti, sono stabiliti ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della

magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazioni dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte.

3-bis. *Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requiranti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.*

3-ter. *Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.*

3-quater. *L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:*

a) *l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;*

b) *le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requiranti;*

c) *nelle esigenze di funzionalità degli uffici deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;*

d) *si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.*

3-quinquies. *Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.*

3-sexies. *Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2».*

— Il testo vigente dell'art. 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) come modificato dall'art. 25 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 97. — Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.

Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni per i magistrati addetti ai rispettivi uffici.

Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche.

È vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio.

*I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requiranti».*

*Nota all'art. 7:*

— Si riporta il testo dei commi 119, 120, 121 e 124, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici sono affidati, previa analisi tecnico-economica, predisposta dal Ministero del tesoro, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a società private».

«120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 è affidata, anche mediante mandato, a società specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a società private».

«121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle di cui al comma 118, cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture, fermo restando quanto previsto dal comma 122».

«124. Per l'esercizio finanziario 1997 è fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, nonché agli enti non territoriali del settore pubblico allargato, con esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture».

98G0184

**DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1998, n. 134.**

**Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 387;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Ravvisata l'esigenza di trasformare gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, in fondazioni, non essendo necessaria, per l'espletamento dei loro compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico e consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilità di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni di tali enti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Udito il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

#### E M A N A

il seguente decreto legislativo:

#### Art. 1.

##### *Trasformazione*

1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

#### Art. 2.

##### *Statuto e stima del patrimonio*

1. La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto compatibili.

2. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dal suo insediamento, ed è approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ove lo statuto non venga adottato nel termine di cui al comma 2, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro i successivi sessanta giorni.

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione, ove non si sia a ciò già provveduto, chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

#### Art. 3.

##### *Organi*

1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il consiglio di amministrazione delle medesime è nominato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed è composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 367 del 1996, il quale lo presiede, e da quattro membri, così individuati:

a) un componente, designato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;

c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

#### Art. 4.

##### *Partecipazione dei privati*

1. Le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto devono in ogni caso conseguire la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, entro il 31 luglio 1999.

2. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le fondazioni non presentano partecipazione di privati, ovvero la medesima è inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano.

3. Lo statuto è eventualmente modificato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, è dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione.

4. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Lo statuto prevede altresì che possono

nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione.».

#### Art. 5.

##### *Disposizioni in tema di personale*

1. Il contratto collettivo nazionale unico di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni, ivi compresa la definizione degli organici funzionali, è approvato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Al personale artistico dipendente dagli enti già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attività, anche se non in modo continuativo, purché non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione.

#### Art. 6.

##### *Modificazioni al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*

1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dell'articolo 2 sono soppresse le parole: «di prioritario interesse nazionale»;

b) l'alinea del comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Il presente decreto si applica»;

c) nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: «gli enti autonomi lirici e le istituzioni» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti autonomi lirici e alle istituzioni» e la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ad altri enti operanti nel settore musicale, identificati, sulla base di criteri previamente definiti, dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.»;

d) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato e nel comma 3 le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettera b)»;

e) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 e l'articolo 9;

f) nel comma 5 dell'articolo 16, dopo le parole «Ministero del tesoro», sono inserite le seguenti: «e all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo»;

g) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: «agli enti lirici» sono sostituite dalle seguenti: «alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1998.»;

h) nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: «al momento della sua costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti privati al momento della loro partecipazione»; le parole: «che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8,» e le parole: «del predetto decreto che approva la trasformazione» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto decreto».

#### Art. 7.

##### *Conservazione di diritti*

1. Le fondazioni risultanti dalla trasformazione di cui all'articolo 1 possono continuare ad avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato.

2. Nel comma ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: «legge 14 agosto 1967, n. 800», sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni.».

3. Le fondazioni mettono a disposizione di volta in volta un palco, ove ne ricevano specifica richiesta dall'Autorità di Governo, per esigenze di rappresentanza.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Alla costituzione del primo consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione resta in carica il consiglio di amministrazione precedente. Fermo quanto previsto dal comma 3, alla prima costituzione del consiglio

di amministrazione non consegue l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

2. Qualora nel termine di cui al comma 1 non si sia provveduto alla costituzione, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo nomina un commissario straordinario per la gestione della fondazione fino alla costituzione del consiglio di amministrazione.

3. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 3. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.

4. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalità di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

5. Al fine del calcolo delle percentuali di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la percentuale delle tessere nominative e dei biglietti gratuiti, non corrispondenti a casi espressamente previsti dalla legge, non può superare complessivamente il cinque per cento dei posti disponibili, raggiunti a ciascuna categoria di essi. Il rispetto della predetta percentuale è condizione per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

6. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo provvede alla individuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la conseguente trasformazione interviene entro l'anno successivo. Il provvedimento di individuazione può essere revocato, con riferimento a singoli soggetti, per carenza sopravvenuta delle condizioni che ne hanno consentito l'emanazione.

7. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti già trasformati in fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

#### Art. 9.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19, 23;

b) l'articolo 10, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

c) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450;

d) l'articolo 2, comma 5, della legge 17 febbraio 1982, n. 43;

e) l'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 312;

f) gli articoli 146 e 147 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1998

#### SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSANINI, *Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Note all'art. 1:

— Il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali) concerne: «Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate».

— Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, concerne: «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato».

##### Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 3, 10 e 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è il seguente:

«Art. 3 (*Finalità delle fondazioni*). — 1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio».

«Art. 10 (*Statuto*). — 1. Lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilità patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione.

3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare, per il primo quadriennio, la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i fondatori che, come singoli o cumulativamente, assicurano, per i primi tre anni di vita della fondazione, un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti per la gestione dell'attività della fondazione. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla designazione di un amministratore. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede l'ente trasformato. La sede così stabilita non è modificabile.

5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformità delle previsioni statutarie sono approvate dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione».

«Art. 16 (*Scritture contabili e bilancio*). — 1. La fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile.

2. Il bilancio di esercizio della fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. Il Ministero del tesoro può stabilire specifici schemi di bilancio che tengano conto della particolare attività delle fondazioni. Può disporre, altresì, in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

4. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese».

— Il testo dell'art. 64 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 64 (*Responsabilità del consulente*). — Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».

*Note all'art. 3:*

— Per il titolo del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, vedansi note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è il seguente:

«Art. 11 (*Presidente*). — 1. Il presidente della fondazione è il sindaco del comune nel quale essa ha sede, indipendentemente dalla misura dell'apporto al patrimonio della fondazione da parte del comune stesso.

2. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di cui all'art. 5, comma 3, è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente.

3. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento».

— Il testo del comma 5 dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), è il seguente:

«5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni».

— Il testo del comma 3, dell'art. 12, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è il seguente:

«3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto da nove membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e tre eletti dal corpo accademico».

*Note all'art. 4:*

— Per il titolo del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, vedansi all'art. 1.

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è il seguente:

«Art. 6 (*Contenuto della deliberazione*). — 1. La deliberazione di trasformazione deve contenere:

a) lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante le indicazioni prescritte dall'art. 16 del codice civile e dal presente decreto;

b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione;

c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potrà svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti a patrimonio, dei trasferimenti pubblici, come ridefiniti dal successivo art. 24, dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del presente decreto.

2. L'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione è costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa per l'anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata all'ente trasformato, ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto corrisponde alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione.

3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio».

— Per il testo dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, vedansi note all'art. 2.

*Note all'art. 5:*

— Per il testo del titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, vedansi note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), è il seguente:

«Art. 6 (*Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro*). —

1. Gli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,

la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purché di vecchiaia.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108.

5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.

6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura di pensione previste dai singoli ordinamenti.

7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di età avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti.

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

«Art. 1 (*Età per il pensionamento di vecchiaia*). — 1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.

2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65° anno; gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato art. 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.

3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al rag-

giungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.

5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.

6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.

7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.

8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento».

— Il testo dell'art. 1, comma 3, n. 27), e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è il seguente:

«27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali».

(*Omissis*).

«Art. 4. — Sono compresi nell'assicurazione:

1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;

2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri;

3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;

4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;

5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;

6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedale, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse;

9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse.

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, let-

tere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.

— Il testo dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è il seguente:

«211. I soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti.

Ognuno dei predetti ammontari è comprensivo delle rivalutazioni ed è al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni.

Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'art. 1 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:

a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;

b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonché alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997».

#### Note all'art. 6:

— Per il titolo del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, vedansi note all'art. 1.

— Il titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali) concerne «Attività musicali in Italia e all'estero».

#### Nota all'art. 7:

— Il testo del comma 8, dell'art. 2, della legge 6 marzo 1980, n. 54 (Interventi a sostegno delle attività musicali), è il seguente:

«8. Sui contributi corrisposti alle attività regolate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale, non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'art. 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

#### Note all'art. 8:

— Il testo del comma 3, dell'art. 13, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è il seguente:

«3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi».

— Il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli), è il seguente:

«Art. 25 (Ingressi gratuiti nei teatri). — Le tessere nominative permanenti distribuite gratuitamente comprese quelle che non danno diritto alla assegnazione fissa di un posto non sono soggette alla imposta purché il numero degli ingressi consentiti non ecceda il 10 per cento del numero dei posti disponibili nel locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

I biglietti gratuiti per il semplice ingresso o per l'occupazione di posti distribuiti giornalmente dagli impresari teatrali non sono sog-

getti all'imposta purché il loro numero non ecceda il 15 per cento dei posti disponibili nel locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti».

Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è il seguente:

«Art. 24 (Contributi dello Stato). — 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinato agli enti lirici sono determinati dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-regioni. I criteri hanno efficacia per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I criteri vengono determinati sulla base dei seguenti principi:

a) ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla successiva lettera e);

b) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

c) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale;

d) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali sono previamente definiti tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e laboratori di costruzione scenotecnica e costituiscono elemento del piano economico finanziario triennale di cui all'art. 6, lettera c);

e) considerazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Gli elementi indicati alla lettera c) del comma 2, dovranno essere valutati secondo criteri oggettivi, collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione di indicatori di rilevazione.

4. Gli elementi indicati alla lettera e) del comma 2 sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico dello spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25 del presente decreto.

5. La somma corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota predetta, è determinata in percentuale sulla quota del Fondo unico dello spettacolo, in misura non modificabile per almeno tre anni».

— Il testo del comma 1, dell'art. 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono considerati enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale:

a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

b) altri enti operanti nel settore musicale, a condizione che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché gli enti che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali».

#### Note all'art. 9:

— Per il testo del titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, vedansi note all'art. 1.

— Il testo del comma 5, dell'art. 10, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è il seguente:

«5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentare imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il

parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per l'anno 1995 è consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro».

— Il testo degli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374 (Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, fermo restando l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo e del conseguente conto consuntivo nei termini vigenti, sono tenuti a trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 giugno, ed in prima applicazione del presente decreto entro quaranta giorni dalla sua entrata in vigore, il certificato del conto consuntivo dell'esercizio precedente redatto secondo lo schema approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il certificato del conto consuntivo deve essere sottoscritto dal sovrintendente, il quale lo invierà al Ministero vigilante e depositerà copia per il collegio dei revisori cui compete l'effettuazione di apposita verifica e successivo referto al Ministero stesso.

3. Fermo restando l'obbligo del pareggio di ciascun bilancio preventivo nonché del conto consuntivo, il disavanzo eventualmente verificatosi anche nella gestione degli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, evidenziato nel certificato di bilancio, dovrà essere autonomamente riassorbito con apposito piano finanziario triennale che ne preveda il ripiano entro il biennio successivo all'anno in cui è stato approvato il conto consuntivo in deficit o è stato presentato il certificato di conto consuntivo.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, rilevata dal conto consuntivo o dal certificato di bilancio l'esistenza del disavanzo e comunque entro sessanta giorni dalla ricezione di uno dei documenti anzidetti, notifica al consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione concertistica assimilata l'ammontare del disavanzo stesso e, trascorsi ulteriori centoventi giorni, procede a dichiarare decaduto il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione assimilata, nominando con lo stesso decreto il commissario straordinario, cui è affidato il compito di procedere al riassorbimento, entro il successivo esercizio finanziario, del disavanzo accertato e di presentare al Ministero vigilante il certificato del conto consuntivo corredato del referto predisposto ai sensi del comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

5. In caso di mancato riassorbimento del disavanzo nei termini di cui al comma 4, cessa il finanziamento statale ed il commissario procede, entro un anno dalla presentazione del certificato di conto consuntivo, alla definizione dei rapporti giuridici ed alla devoluzione dei beni al comune. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro novanta giorni dalla presentazione del predetto certificato, è disposto il trasferimento del personale ad altro ente similare».

«Art. 3. — 1. Ai dipendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate si applica la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici. Il trattamento economico del sovrintendente, per il periodo dell'incarico, è stabilito dal consiglio di amministrazione di ciascun ente con contratto di dirigente d'azienda. È abrogato il comma sesto dell'art. 11 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Per il sovrintendente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia l'indennità di carica, gravante sul bilancio della gestione medesima, è stabilita dal consiglio di amministrazione.

(Omissis)».

— Il testo del comma 5, dell'art. 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 43 (Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo), è il seguente:

«5. In attesa della legge di riordinamento organico del settore, gli atti concernenti i bilanci di previsione, i relativi provvedimenti di variazione ed i conti consuntivi degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, deliberati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono approvati d'intesa con il Ministero del tesoro».

— Il testo dell'art. 3, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate), è il seguente:

«Art. 3. — Dall'entrata in vigore della presente legge l'eventuale ricorso al credito bancario, in ogni sua forma, da parte degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate deve essere autorizzato dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con quello del tesoro.

A tal fine gli enti predetti dovranno indicare le nuove maggiori entrate di bilancio da destinare a copertura delle citate operazioni bancarie.

Fermo restando, per gli enti suindicati, l'obbligo del pareggio di bilancio, ogni anticipazione bancaria contratta per far fronte a spese non previste dovrà essere improduttiva di interessi.

Si applicano, nei casi di violazione delle disposizioni del presente articolo, le previsioni in tema di responsabilità di cui all'art. 17, sesto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800».

Il testo degli articoli 146 e 147 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 146. — Il prefetto ha diritto ad un palco.

Il palco da assegnarsi, a termini dell'art. 81 della legge all'autorità di pubblica sicurezza deve essere in prima fila e prossimo all'ingresso del palcoscenico. Può prendervi posto anche l'ufficiale dei carabinieri reali di servizio.

Deve altresì essere messo un palco a disposizione dei funzionari del Ministero della cultura popolare che si recano in provincia per ispezioni o controlli, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal detto Ministero, ai fini della vigilanza da esercitare a norma del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327.

In mancanza di palchi, il prefetto, l'autorità di pubblica sicurezza o l'ufficiale dei carabinieri reali di servizio, nonché i su cennati funzionari del Ministero della cultura popolare, hanno diritto ad un posto distinto.

Il prefetto, il questore e i funzionari da lui delegati, nonché i funzionari del Ministero della cultura popolare, appositamente incaricati dal Ministero stesso con tessera speciale, hanno diritto di assistere alla prova generale delle opere destinate alla rappresentazione pubblica».

«Art. 147. — Hanno ingresso libero ai locali di pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che vi sono comandati di servizio e i membri della commissione di vigilanza teatrale, muniti di apposita tessera rilasciata dal prefetto, nonché i funzionari del Ministero della cultura popolare comandati per servizio di controllo in base ad apposita tessera rilasciata dal Ministero stesso».

98G0182

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 1998.

Modificazioni ai decreti ministeriali 14 aprile 1998 e 24 marzo 1998 relativi alle modalità di versamento della tassa sui contratti di trasferimento di titoli o valori dovuta dai soggetti ammessi al pagamento in modo virtuale, di cui all'art 1, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435.

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di borsa;

Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960 n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, e successive integrazioni, in forza del quale le modalità di pagamento in modo virtuale della tassa sui contratti di borsa sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, che ha abrogato la tassa su taluni contratti di borsa e sostituito la tabella delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto l'art. 1, comma 11, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite, per l'anno 1998 le modalità dei versamenti della tassa dovuta dai soggetti ammessi al pagamento in modo virtuale;

Visti i decreti ministeriali del 24 marzo 1998 e del 14 aprile 1998;

Ritenuta l'opportunità di stabilire un nuovo termine per la presentazione della dichiarazione contenente il numero presuntivo delle operazioni di borsa da concludersi nell'anno 1998 nonché l'ammontare del relativo tributo, stabilendo nuovi termini per il pagamento della tassa in rate uguali;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti autorizzati al pagamento in modo virtuale della tassa sui contratti di borsa, a rate periodiche su liquidazione provvisoria effettuata dall'ufficio del registro, in base all'importo complessivo della tassa dovuta in via definitiva per l'anno precedente, possono presentare al competente ufficio finanziario, entro il 1° giugno 1998 una dichiarazione contenente il numero

presuntivo delle operazioni di borsa che potranno essere concluse nel 1998 nonché l'ammontare del relativo tributo, tenendo conto delle disposizioni di esenzione stabilite, con effetto dal 1° gennaio 1998, dai commi 2 e seguenti del decreto legislativo di cui alle premesse.

2. L'ufficio finanziario procede alla liquidazione provvisoria per l'anno 1998 sulla base della dichiarazione predetta, ripartendone il pagamento in rate uguali con scadenza 30 settembre e 31 dicembre 1998.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1998

*Il Ministro delle finanze*  
VISCO

*Il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica*  
CIAMPI

98A3868

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 marzo 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «R.A.E. - Raggruppamento autotrasportatori Etruria», in Sarteano.**

### IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SIENA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte, che così dispone: «le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte»;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare ministeriale n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Considerato che, a seguito degli accertamenti effettuati, la società cooperativa «R.A.E. - Raggruppamento autotrasportatori Etruria», con sede in Sarteano (Siena), risulta trovarsi nelle condizioni di cui al succitato art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Preso atto del parere favorevole al provvedimento dello scioglimento per atto dell'autorità - di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori - espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 10 dicembre 1997;

## Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «R.A.E. - Raggruppamento autotrasportatori Etruria», con sede in Sarteano (Siena), via dei Fiori n. 2, costituita con rogito notaio dott. Dino Caroti, in data 22 agosto 1980, B.U.S.C. n. 929/179553, registro società n. 1161, tribunale di Montepulciano, senza ricorso alla nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 5 marzo 1998

*Il direttore:* TANINI

98A3810

DECRETO 10 aprile 1998.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

## IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 marzo 1998;

## Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Autotrasportatori Il Castello» a responsabilità limitata, con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito notaio Gino Bartolomeo in data 26 gennaio 1980, repertorio n. 1842, registro società n. 6366, BUSC n. 1839/175815;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Ecosub A.F.I. Minturno» a responsabilità limitata, con sede in Minturno (Latina), costituita per rogito notaio Mario Lena in data 3 dicembre 1987, repertorio n. 32924, registro società n. 13585, BUSC n. 2684/232503;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «Omnibus» a responsabilità limitata, con sede in Formia (Latina), costituita per rogito notaio Gino Bartolomeo in data 17 maggio 1994, repertorio n. 89737, registro società n. 20893, BUSC n. 3264/270919.

Latina, 16 aprile 1998

*Il direttore:* D'INCERTOPADRE

98A3734

DECRETO 20 aprile 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Metalfer» a r.l., in Reggio Calabria.**

## IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO  
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

## Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «Metalfer» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio D. Cortese in data 14 giugno 1993, repertorio n. 5509, registro società n. 127/93, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

*Il direttore:* LAGANÀ

98A3756

DECRETO 20 aprile 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «La Vigilanza Uno» a r.l., in Brancaleone.**

**IL DIRETTORE**

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO  
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

**Decreta:**

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «La Vigilanza Uno» a r.l., con sede in Brancaleone, costituita per rogito notaio E. Acone in data 24 luglio 1990, repertorio n. 31431, registro società n. 2369, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

*Il direttore: LAGANÀ*

98A3757

DECRETO 20 aprile 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Ecoservizi» a r.l., in Delianova.**

**IL DIRETTORE**

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO  
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

**Decreta:**

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «Ecoservizi» a r.l., con sede in Delianova, costituita per rogito notaio R. Tripodi in data 26 marzo 1992, repertorio n. 28403, registro società n. 3142, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

*Il direttore: LAGANÀ*

98A3758

DECRETO 20 aprile 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Agrumaria olivicola Agrol» a r.l., in Rosarno.**

**IL DIRETTORE**

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO  
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

**Decreta:**

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «Agrumaria olivicola Agrol» a r.l., con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio F. Del Noce in data 13 marzo 1980, repertorio n. 2525, registro società n. 588, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

*Il direttore: LAGANÀ*

98A3759

DECRETO 20 aprile 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Agri 2000» a r.l., in Ardore.**

**IL DIRETTORE**

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO  
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

**Decreta:**

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «Agri 2000» a r.l., con sede in Ardore, costituita per rogito notaio M.L. Autuori in data 5 giugno 1991, repertorio n. 34256, registro società n. 2466, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

*Il direttore: LAGANÀ*

98A3761

DECRETO 20 aprile 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «C.T.B. Coop. turistica Caulionese» a r.l., in Bovalino.**

**IL DIRETTORE**

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO  
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

**Decreta:**

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «C.T.B. Coop. turistica Caulionese» a r.l., con sede in Bovalino, costituita per rogito notaio A. Giubilato in data 17 novembre 1987, repertorio n. 6060, registro società n. 1962, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

*Il direttore: LAGANÀ*

98A3762

DECRETO 20 aprile 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Alfa quattro coop. Consumo» a r.l., in Reggio Calabria.**

**IL DIRETTORE**

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO  
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

**Decreta:**

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «Alfa quattro coop. Consumo» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Romano Sergi in data 15 ottobre 1984, repertorio n. 4734, registro società n. 11/85, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 aprile 1998

*Il direttore: LAGANÀ*

98A3760

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1998), coordinato con la legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 14 aprile 1998), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria».**

## AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## Art. 1.

### *Disciplina speciale della sperimentazione clinica del MDB*

1. Al fine di verificare l'attività in campo oncologico dei medicinali impiegati secondo il «multitratamento Di Bella» (MDB), quale definito in atti sottoscritti e depositati presso il Ministero della sanità, il Ministro della sanità concorda con le regioni e le province autonome un programma coordinato di sperimentazioni cliniche, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

2. Le sperimentazioni di cui al comma 1 sono condotte, su pazienti che abbiano reso il proprio consenso informato, secondo protocolli approvati dalla Commissione oncologica nazionale, sentita la Commissione unica del farmaco, presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ad indirizzo oncologico, nonché presso strutture ospedaliere e universitarie, individuate dalle regioni e dalle province autonome, su richiesta del Ministro della sanità e ritenute idonee, ai fini di tali sperimentazioni, dalla Commissione oncologica nazionale. Sui protocolli viene acquisito l'avviso di un comitato etico nazionale appositamente istituito con decreto del Ministro della sanità.

3. All'Istituto superiore di sanità sono affidati il coordinamento dei centri che effettuano la sperimentazione, l'approvvigionamento, il controllo e la distribuzione dei farmaci, *ivi compresi quelli contenenti principi attivi non impiegati nei medicinali industriali in commercio*, da sperimentare e l'istituzione di un centro di informazione per il pubblico. L'istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze provvede alla preparazione dei

medicinali inclusi nel MDB che non corrispondono, per formulazione, a specialità medicinali regolarmente in commercio.

4. Il Ministro della sanità verifica la disponibilità delle aziende produttrici dei medicinali a fornire gratuitamente i medicinali da sottoporre alle sperimentazioni di cui al comma 1 e adotta, in ogni caso, misure dirette a contenere gli oneri per la fornitura dei medicinali e per la loro distribuzione ai centri ai quali è affidata la sperimentazione.

5. I medicinali oggetto delle sperimentazioni cliniche di cui al presente articolo, sia considerati individualmente, sia nel loro insieme, non sono sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1994, n. 754.

6. Gli oneri relativi alla fornitura, alla distribuzione dei medicinali e alle attività svolte dall'Amministrazione sanitaria centrale, ivi comprese quelle affidate all'Istituto superiore di sanità, sono a carico del Ministero della sanità per un ammontare complessivo non superiore a lire 20 miliardi per l'anno 1998. Gli ulteriori oneri necessari per l'effettuazione delle sperimentazioni, compresi quelli per la copertura assicurativa dei pazienti sottoposti al trattamento sperimentale, sono a carico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle altre strutture presso le quali si effettuano le sperimentazioni, gravando, rispettivamente, sui finanziamenti erogati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e sulle assegnazioni ordinarie del Fondo sanitario nazionale.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del comma 6, pari a 20 miliardi di lire per l'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

8. Sono validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti posti in essere, ai fini della sperimentazione clinica del MDB, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché conformi alla disciplina del presente articolo.

9. I risultati ottenuti dalle sperimentazioni eseguite in conformità di quanto previsto dal presente articolo sono sottoposti alla Commissione unica del farmaco per le determinazioni di competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

#### *Riferimenti normativi:*

— Il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754, reca: «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), del citato D.P.R. n. 754/1994:

«Art. 1 (*Funzioni e compiti*). — 1. L'Istituto superiore di sanità (I.S.S.), oltre alle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267:

a) - b) (*Omissis*);

c) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.»

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2, lettera a), n. 3), del citato D.Lgs. n. 502/1992:

«2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferito nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) - 2) (*Omissis*);

3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;».

— Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, reca: «Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del citato D.L. n. 536/1996, convertito dalla legge n. 648/1996:

«4. Qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 1997, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa. L'onere derivante dal presente comma, quantificato in lire 30 miliardi per anno, resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa programmato per l'assistenza farmaceutica.»

## Art. 2.

*Conferma delle competenze della Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.*

1. La effettuazione di sperimentazioni ai sensi dell'articolo 1 non costituisce riconoscimento della utilità di impiego del medicinale per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. Resta ferma, pertanto, la competenza della Commissione unica del farmaco a valutare, sulla base dei criteri tecnici dalla stessa adottati, se ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina prevista dalla richiamata disposizione di legge. In nessun caso, comunque, possono essere inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 536 del 1996, medicinali per i quali non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda.

### Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 4, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è indicato nei riferimenti normativi all'art. 1.

## Art. 3.

### *Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate*

1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità.

2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, *in base a dati documentabili*, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego *sia noto e conforme* a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.

3. *Fino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1, sono fatti salvi gli atti del medico che, limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato o impieghi medicinali a base di octreotide o di somatostatina, purché il paziente renda per iscritto il proprio consenso dal quale risulti che i medicinali impiegati sono sottoposti a sperimentazione.*

3-bis. *Nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 3 il medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.*

4. In nessun caso il ricorso, anche improprio, del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e 3 può costituire riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

5. La violazione, da parte del medico, delle disposizioni del presente articolo è *oggetto di procedimento disciplinare* ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

### Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 4, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è indicato nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, reca: «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse».

## Art. 4.

*Cessione al pubblico di specialità medicinali facenti parte del MDB*

1. Per agevolare il trattamento dei pazienti nell'ipotesi di carattere eccezionale disciplinata dal comma 3 dell'articolo 3, il Ministro della sanità concorda con le aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o con l'associazione di appartenenza il prezzo di cessione al Servizio sanitario nazionale di specialità medicinali o, senza pregiudizio della tutela brevettuale, di medicinali generici a base di somatostatina e di octreotide.

2. Il prezzo concordato costituisce, in deroga alla normativa vigente anche il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali a base di octreotide e di somatostatina prescritti dai medici ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

3. Sulla base di accordi stipulati dal Ministro della sanità con le associazioni delle farmacie pubbliche e private, le farmacie consegnano al cliente, in nome e per conto delle aziende USL, senza alcuna remunerazione o rimborso per la propria attività professionale, i medicinali di cui al comma 2, previa presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista. *La ricetta, compilata secondo le indicazioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 3, deve contenere esclusivamente l'annotazione: «Prescrizione in forma anonima effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23». Le stesse disposizioni si applicano anche alle prescrizioni di preparazioni magistrali.*

4. I farmacisti sono tenuti a trasmettere al Ministero della sanità, con cadenza quindicinale, copia delle ricette di medicinali a base di somatostatina e di octreotide trattenute ai sensi del comma 3.

5. La violazione, da parte del farmacista, delle disposizioni del presente articolo è *oggetto di procedimento disciplinare* ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

5-bis. *Chiunque venda o ponga in vendita medicinali a prezzi superiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2 è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20 a 50 milioni di lire. Nei casi di lieve entità la pena è ridotta fino alla metà. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei proventi derivanti dalla cessione illecita dei medicinali. Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione permanente dai pubblici uffici.*

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è citato nei riferimenti normativi all'art. 3.

## Art. 5.

*Prescrizione di preparazioni magistrali*

1. Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commer-

cio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea. *La prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione europea; parimenti, la prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi. Sono fatti in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della sanità per esigenze di tutela della salute pubblica.*

2. È consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo.

3. *Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.*

4. Le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all'azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano quando il medicinale è prescritto per indicazioni terapeutiche corrispondenti a quelle dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo.

6. La violazione, da parte del medico o del farmacista, delle disposizioni del presente articolo è *oggetto di procedimento disciplinare* ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

*Riferimenti normativi:*

— Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, reca: «Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali».

— Si riporta il testo dell'art. 25, comma 8, del citato D.Lgs. n. 178/1991:

«8. Il Ministro della sanità può vietare la utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica.»

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 è citato nei riferimenti normativi all'art. 3.

## Art. 5-bis.

*Consenso al trattamento dei dati personali*

1. *Il consenso reso dal paziente ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e dell'articolo 5, comma 3, riguarda anche il trattamento dei dati personali previsto dagli articoli 22 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. A tal fine il*

*medico è tenuto a informare il paziente che i dati personali desumibili dalla ricetta e quelli ad essi strettamente correlati potranno essere utilizzati presso le aziende sanitarie locali e presso il Ministero della sanità a fini di verifiche amministrative e per scopi epidemiologici e di ricerca.*

*2. Nel quadro delle misure adottate per la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero della sanità e le aziende sanitarie locali stabiliscono procedure dirette ad assicurare che le ricette siano esaminate soltanto dal personale incaricato di svolgere i compiti previsti dal comma 1.*

**Riferimenti normativi:**

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Si riporta il testo degli articoli 22, 23 e 15 della citata legge n. 675/1996:

«Art. 22 (*Dati sensibili*). — 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2».

«Art. 23 (*Dati inerenti alla salute*). — 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato.

Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia».

«Art. 15 (*Sicurezza dei dati*). — 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata».

**Art. 5-ter.**

**Contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose**

*1. È assegnato ai comuni, per l'anno 1998, uno stanziamento di lire 5 miliardi da destinare al finanziamento dei contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose. La predetta somma è ripartita fra i comuni tenendo conto del reddito medio pro capite, secondo modalità e procedure da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.*

*2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF; iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**Riferimenti normativi:**

— La legge 20 maggio 1985, n. 222, reca: «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi».

— Si riporta il testo dell'art. 48 della citata legge n. 222/1985:

«Art. 48. — Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo».

98A3335

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**CIRCOLARE 1° aprile 1998, n. 5.**

**Libera circolazione di oggetti in metallo prezioso provenienti da Stati membri della C.E.**

*Agli uffici provinciali metrici  
e, per conoscenza:  
All'I.C.E. - Informazioni tecniche  
Alla Confedrafi  
Alla Federazione nazionale grossisti orafi  
gioiellieri argentieri  
All'Ufficio centrale metrico*

La normativa italiana sui metalli preziosi, costituita essenzialmente dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46, e dal relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1970, n. 1496, ha costituito oggetto di rilievi in sede comunitaria, conclusi con l'apertura di una procedura di infrazione.

Alla stregua dell'art. 5 della legge n. 46 citata «Gli oggetti di platino ...*(omissis)*... importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica oltre ad essere a titolo legale devono essere muniti ...*(omissis)*... del marchio di identificazione dell'importatore ...*(omissis)*...

Tale disposizione comporta che articoli di oreficeria provenienti da Stati membri della Comunità europea non possano essere commercializzati nell'ambito del mercato nazionale se non previa apposizione di marchio da parte dell'importatore.

Tale operazione, in concreto, non risulta sempre possibile per il rischio che gli oggetti stessi restino deformati o irrimediabilmente rovinati.

In relazione alla presente questione occorre preliminarmente tener presente che:

la Corte di giustizia della Comunità europea ha sancito il principio secondo cui ogni prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro deve essere ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro, affermando, altresì, che detto principio è subordinato solo «alle esigenze imperative attinenti, in particolare, alla efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali ed alla difesa del consumatore»;

la Corte costituzionale ha, da parte sua, chiarito che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alla legge (e agli altri atti aventi forza o valore di legge) — tanto se dotati di poteri di dichiarazione di diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi, — sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme del Trattato CEE, ferma restando l'esigenza che gli Stati membri apportino le necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno in virtù del principio della certezza del diritto.

Ciò posto, nell'esercizio del potere-dovere di disapplicazione delle norme nazionali confliggenti con quelle di rango comunitario, si ritiene che gli oggetti in metallo prezioso, legalmente prodotti o commercializzati negli Stati membri della CE o originati negli Stati firmatari dell'Accordo SEE, possano essere commercializzati nell'ambito del mercato interno, alla seguente condizione:

l'oggetto deve recare punzonata l'indicazione del titolo in millesimi, od essere accompagnato da un certificato di garanzia, in lingua italiana, che può essere rilasciato dal rivenditore finale o dall'importatore o da un organismo terzo che ha eventualmente effettuato la punzonatura nello Stato di provenienza. Tale documento, oltre ad identificare chi fornisce la garanzia, deve contenere la descrizione dell'oggetto, l'indicazione del metallo prezioso predominante e del titolo.

La suddetta condizione è sufficiente a soddisfare le esigenze di difesa del consumatore, nel pieno rispetto del principio comunitario della libera circolazione delle merci. In tal modo è resa, altresì, possibile l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 46/1968 che stabilisce che «il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa».

*Il Ministro: BERSANI*

98A3845

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. 50/98.**

**Carrelli semoventi per movimentazione - Applicabilità degli articoli 182 e 183 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 - Requisiti dei dispositivi di protezione.**

*Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro  
Alle regioni - Assessorati alla sanità  
Al Ministero dell'industria - D.G.P.I.  
Al Ministero della sanità - Dipartimento prevenzione  
All'Ispesl - D.T.S. - D.Om.  
All'INAIL - Centro studi e servizi e prevenzione  
Alla Confindustria  
All'Intersind  
Alla Confapi  
Alla Confartigianato  
Alla CNA  
Alla Confagricoltura  
Alla Coldiretti  
Alla Confcommercio  
Alla C.G.I.L.  
Alla C.I.S.L.  
Alla U.I.L.  
Alla U.G.L.  
Alla CISAL  
Alla ANIMA/AISEM  
All'ASCOMAC*

Sono pervenute a questo Ministero richieste di parere per conoscere le caratteristiche tecniche ed i requisiti di idoneità delle misure di protezione richieste dalle disposizioni di cui agli articoli 182 e 183 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, nel caso dei carrelli semoventi per movimentazione.

Al riguardo, considerato che per le attrezzature in oggetto da più parti sono state segnalate anche presunte difformità di interpretazione del concetto di sicurezza quale deducibile dall'esame comparato delle disposizioni citate, di quelle corrispondenti contenute nel decreto legislativo n. 304/1991 e di quelle emanate con circolare di questo Ministero n. 9/1979, precisato che ad avviso di questo Ministero, di fatto, non sussistono, per i motivi successivamente esposti, le difformità segnalate e su conforme parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni circa le misure tecniche da ritenersi idonee a fronte dei rischi di seguito distintamente presi in considerazione.

**A) Azionamento accidentale degli organi di comando per la manipolazione dei carichi.**

Per quel che attiene a questo aspetto, occorre rilevare che, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 indica fra le misure idonee per far fronte al rischio di azionamento accidentale degli organi di comando, alternativamente, un'adeguata conformazione degli stessi o una loro protezione, il decreto legislativo n. 304/1991 (che recepisce direttive comunitarie finalizzate alla progettazione e costruzione di prodotti sicuri) considera l'aspetto di sicurezza degli organi di comando nel contesto generale del carrello ed indica nell'allegato tecnico i requisiti che gli stessi devono possedere nel complesso globale della macchina.

Il medesimo approccio adottato dal legislatore comunitario, e ripreso nel decreto legislativo n. 304/1991, risulta in linea con quanto precedentemente espresso dal Ministero del lavoro che, su conforme parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, con circolare n. 9/1979 del 1° settembre 1979, aveva indicato che il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza richiesti poteva essere conseguito anche attraverso sistemi, ergonomicamente concepiti, tali da evitare qualsiasi azionamento per urto accidentale.

Pertanto si ritiene che il requisito di sicurezza relativo agli organi di comando dei carrelli è correttamente soddisfatto qualora sussistono le seguenti tre condizioni:

- 1) tutti gli organi di comando del carico abbiano il ritorno automatico nella posizione neutra;
- 2) gli organi di comando siano esclusivamente del tipo ad azione mantenuta ed azionabili per via meccanica, elettrica o altro sistema;
- 3) gli organi di comando siano collocati e disposti in maniera tale da evitare il loro azionamento accidentale, in particolare nei riguardi del previsto passaggio di accesso al posto di manovra e di guida del mezzo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni tecniche

della norma ISO 3691, contenute nel decreto legislativo n. 304/1991, oppure risultino intrinsecamente protetti o dotati di apposito riparo.

**B) Caduta dall'alto di materiale minuto.**

Per quel che riguarda questo tipo di rischio, va rilevato che, per farvi fronte, il decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 indica all'art. 182, punto b), che «il posto di manovra deve essere costruito e difeso in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta in condizioni di sicurezza».

Aggiunge, altresì, al punto c), che «il posto di manovra stesso deve permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo».

Il decreto legislativo n. 304/1991 individua come idoneo ad ottemperare ai suddetti requisiti un tetto di protezione che si riferisce alla norma ISO 6055, relativamente sia alla progettazione strutturale che alla protezione contro la caduta di materiale minuto.

Prescrive infatti la norma citata che il tetto «dovrà essere costruito in modo da poter essere munito di un'attrezzatura supplementare che consenta, in casi particolari, una migliore protezione dell'operatore dalla caduta di oggetti».

Pertanto, in un contesto di sicurezza globale, per salvaguardare la massima visibilità operativa, il decreto in parola non richiede indiscriminatamente l'applicazione della suddetta attrezzatura supplementare a tutti i carrelli. In questo modo il risultato è che la protezione risulta ottimizzata in funzione dell'impiego effettivo del singolo mezzo.

Sarà pertanto cura dell'utilizzatore orientare le proprie scelte in relazione alla valutazione del rischio presente nell'ambiente di lavoro con riferimento ai pericoli di caduta di materiali dall'alto e di insufficiente visibilità.

Anche su questo versante il decreto legislativo n. 304/1991 risulta in linea con la già citata circolare del Ministero del lavoro.

In definitiva, per quel che riguarda il requisito di sicurezza contro i rischi di caduta di materiale minuto va detto che esso deve essere soddisfatto, ma esclusivamente dove sussistano i rischi medesimi, di conseguenza deve essere cura dell'utilizzatore provvedervi, trattandosi del solo soggetto in grado di conoscere le condizioni specifiche di impiego del carrello e di individuare, quindi, i sistemi di difesa più adeguati.

Sarà, invece, compito del personale addetto alla vigilanza sui luoghi di lavoro, nel corso della propria attività, valutare in concreto i sistemi di protezione integrativa adottati in funzione delle necessità reali.

**C) Cesoimento o schiacciamento di parti del corpo dell'operatore da parte degli elementi del carro sollevamento forche in moto relativo tra loro.**

Relativamente a questo argomento, premesso che il decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, all'art. 182, detta i requisiti di sicurezza dei posti di manovra, occorre rilevare che nella già citata circolare il Ministero del lavoro, in applicazione dei suddetti requisiti, ha individuato gli obiettivi di sicurezza per la

protezione del manovratore dagli specifici rischi di che trattasi nella opportunità di proteggere contro i rischi di cesoiamento tutte le zone *accessibili normalmente* all'operatore dalla sua corretta posizione di guida; in particolare i montanti fissi devono essere dotati di protezioni, costituite, ad esempio, da reti o da lastre trasparenti.

La richiesta specifica di «protezioni» deve essere però interpretata con la logica che è alla base del contesto legislativo del tempo in cui il Ministero si è espresso: occorre infatti salvaguardare l'incolumità dell'operatore nei confronti delle situazioni specifiche dei sollevatori allora esistenti.

Il decreto legislativo n. 304/1991 considera invece la sicurezza dell'operatore al posto di guida nel contesto della sicurezza generale del carrello basata sulla valutazione dei rischi.

Nella fattispecie, in accordo peraltro con studi rigorosi svolti dagli enti antinfortunistici e dagli istituti di medicina del lavoro tedeschi, il predetto decreto prevede che in alternativa alle protezioni di cui alla circolare n. 9/79 sono da ritenersi ugualmente valide adeguate «distanze di sicurezza» fra gli organi in movimento relativo.

E, anche se non esplicitato, si intuisce che quest'ultima soluzione costituisce un valido compromesso se si vuole ottemperare anche alla prescrizione di «perfetta visibilità» di cui al punto c) dell'art. 182 citato.

Sono infatti note le controindicazioni che comportano le reti e le lastre trasparenti (disturbi alla vista, affaticamento, presenza di riflessi, deterioramenti precoci dei materiali trasparenti, ecc.) e le conseguenti situazioni di rischio indotto.

Questo ultimo concetto è avvalorato anche dalla norma ISO 3691, che al punto 12.1.2. afferma innanzitutto che «tali precauzioni devono essere attuate in modo da non ostacolare indebitamente la visibilità» e conclude ammettendo l'applicazione di «protezioni in alternativa al franco di sicurezza».

In conclusione, si ritiene che il requisito di sicurezza contro i rischi di cesoiamento o schiacciamento a causa del gruppo di sollevamento forche per l'operatore, nella sua normale posizione di lavoro, sia correttamente soddisfatto quando sussista una delle seguenti condizioni:

le parti in movimento l'una rispetto all'altra si trovino alla distanze minime stabilite al punto 4 della norma UNI 9288;

le parti in movimento l'una rispetto all'altra siano dotate di protezioni costituite ad esempio da reti o lastre trasparenti.

Va precisato infine che quanto fin qui detto è applicabile alle macchine poste in commercio, ovvero in servizio, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 ed in ogni caso non recanti la marcatura CE ai sensi delle direttive 89/392/CEE e collegate, per le quali le considerazioni esposte e le conseguenti misure proposte debbono essere considerate come «disposizioni» nazionali vigenti fino alla data dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996.

Viceversa, per le macchine costruite in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 e le indicazioni della circolare n. 9/79 debbono essere considerate come utili documenti di riferimento per i fabbricanti ovvero per gli organi di vigilanza, che in essi trovano, attesa la riconosciuta fattibilità degli orientamenti costruttivi forniti, l'indicazione del livello di sicurezza che, comunque dal fabbricante o dall'utilizzatore deve essere assicurato, rispettivamente, all'acquirente o al l'operatore addetto.

Analoga considerazione vale per le disposizioni del decreto legislativo n. 304/1991, che risultano implicitamente abrogate in quanto la materia della sicurezza costruttiva delle macchine è stata globalmente regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996. Infatti le disposizioni delle direttive 89/392 e successive prevedono l'esplicita abrogazione della direttiva comunitaria di cui il decreto legislativo n. 304/1991 costituiva l'atto di recepimento.

*Il direttore generale dei rapporti di lavoro*  
CACOPARDI

98A3784

**CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. 51/98.**

**Macchine per centrifugare - Ammissibilità e rispondenza ai requisiti dell'art. 130 del D.P.R. n. 547/1955 di sistemi di frenatura elettrica.**

*Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro*  
*Alle Regioni - Assessorati alla sanità*  
*Al Ministero dell'industria - D.G.P.I.*  
*Al Ministero della sanità - Dip. prevenzione*  
*All'Ispesl - D.T.S. - D.Om.*  
*All'INAIL - Centro studi e servizi prevenzione*  
*Alla Confindustria*  
*All'Intersind*  
*Alla Confapi*  
*Alla Confartigianato*  
*Alla CNA*  
*Alla Confagricoltura*  
*Alla Coldiretti*  
*Alla Confcommercio*  
*Alla C.G.I.L.*  
*Alla C.I.S.L.*  
*Alla U.I.L.*  
*Alla U.G.L.*  
*Alla CISAL*  
*Alla ANIMA/AISEM*  
*All'ASCOMAC*

Alcune aziende produttrici di macchine per centrifugare hanno richiesto a questo Ministero, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, il riconoscimento della conformità alle disposizioni dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 dei sistemi di frenatura

elettrica applicati su macchine centrifughe azionate tramite motori elettrici regolati mediante sistemi ad «inverter».

Al riguardo, e su conforme parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, non si ravvisa l'opportunità di emanare il decreto di cui sopra per i motivi che di seguito si espongono.

La questione posta dalla richiesta in argomento comporta l'esame di due questioni distinte, ma complementari: la valutazione dell'ammissibilità di un sistema di frenatura elettrica e l'individuazione delle caratteristiche tecniche che il sistema stesso, qualora ammissibile, deve possedere in rapporto alle esigenze della sicurezza.

Sulla questione dell'ammissibilità di freni diversi da quelli operanti per attrito, quasi esclusivamente adottati su queste macchine, va detto che il legislatore dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, richiedendo l'applicazione di un *freno*, intende riferirsi ad un apposito *sistema* di frenatura «adatto ed efficace» tale, cioè, da garantire, per configurazione costruttiva e caratteristiche operative e prestazionali, dai rischi particolari propri di questo genere di macchine.

La misura di queste caratteristiche qualità, nel caso specifico, va ricercata, quindi, in rapporto alle necessità di sicurezza della macchina.

La frenatura deve essere:

adatta, cioè appropriata alle specifiche caratteristiche costruttive ed alle esigenze funzionali della macchina e, contemporaneamente, tale da non indurre di per sé altri rischi oltre quelli caratteristici della macchina stessa (nel caso: deve portare al rallentamento ed eventualmente all'arresto della macchina senza che si producano sovratemperature e surriscaldamenti, ovvero oscillazioni e vibrazioni pericolose per l'integrità strutturale);

efficace, cioè in grado di esplicare mediante il rallentamento, che è la sua funzione caratteristica, una azione di sicurezza nei confronti sia dei rischi propri delle centrifughe (rottura violenta/esplosione in caso di eccesso di velocità, rottura per ampiezza eccessiva di vibrazioni o scuotimenti causati da squilibrio del carico), sia di possibili altre anomalie di funzionamento sia, infine, di eventuali casi di emergenza che richiedano un arresto in tempi ridotti della macchina.

In altre parole, è proprio per conseguire l'effetto di sicurezza collegato alla riduzione del numero di giri della macchina che il legislatore ha richiesto obbligatoriamente l'applicazione su di essa di un dispositivo che, con terminologia chiaramente riferita alla tecnologia corrente al momento in cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 è stato messo a punto, viene indicato, genericamente, come «un freno».

Sulla base di queste considerazioni non appare rilevante che il freno della macchina sia del tipo classico («a ceppi, o a nastro») e funzioni per attrito, o che sia di altro genere, ad esempio elettrico o idraulico: la prerogativa dell'azione di un freno è che garantisca una dissipazione (rapida ed efficiente) dell'energia cinetica.

Nel caso in questione, trattandosi di un dispositivo che ha funzioni di sicurezza, a tale caratteristica deve essere accoppiata l'assenza di pericoli indotti dal suo intervento e la necessaria affidabilità costruttiva e funzionale.

Si ritiene pertanto che il sistema di frenatura elettrica mediante dispositivo tipo «inverter» sia ammissibile e compatibile col dettato normativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955.

Riguardo alle caratteristiche che lo specifico sistema in questione deve possedere, esse sono quelle indicate più sopra: deve garantire un'azione frenante appropriata (rallentamento in sicurezza) per tutta la gamma di condizioni operative, quelle normali e quelle anormali prevedibili (ad esempio mancanza di alimentazione elettrica), e possedere sufficienti garanzie rispetto alle eventualità di guasto. Contemporaneamente deve comportarsi come un componente di sicurezza assicurando le necessarie prestazioni, vale a dire intervenire nei casi già visti (eccesso di velocità, vibrazioni eccessive, ecc.).

Poiché, peraltro, il legislatore non ha inteso specificare nel medesimo art. 130 in alcun altro modo le caratteristiche costruttive o le prestazioni che il «freno» applicato alla centrifuga deve possedere, ma si è limitato ad indicare gli obiettivi di sicurezza che con lo stesso devono essere conseguiti, la dimostrazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del dispositivo effettivamente applicato diventa, in pratica (cfr. art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955), compito dell'utilizzatore-datore di lavoro.

Questi, per parte sua, lo assolverà assicurandosi, anche mediante documenti tecnici, dati e calcolazioni, a loro volta, per quanto necessario, forniti dal fabbricante, che il dispositivo applicato risulti:

*adatto*, cioè concepito nel rispetto delle esigenze e delle specifiche della buona tecnica costruttiva, e di quella di sicurezza in particolare, e realizzato per conseguire la prestazione voluta con la necessaria affidabilità, anche riguardo al verificarsi delle situazioni anomale ma prevedibili e caratteristiche, come questo è il caso, dell'azionamento di centrifughe tramite motori elettrici regolati mediante sistemi ad «inverter» (ad esempio guasto dei componenti, rischio di sovravelocità per assenza di campo o per l'inversione accidentale dello stesso in conseguenza di non corretti interventi di manutenzione, ecc.);

ed *efficace*, cioè capace di esplicare le necessarie funzioni di sicurezza più sopra evidenziate in tutte le condizioni operative previste per la macchina.

Tanto si porta a conoscenza degli enti in indirizzo, sia quale contributo di chiarezza per i datori di lavoro utenti delle attrezzature in argomento, sia al fine del conseguimento di indirizzi comportamentali uniformi da parte degli organi incaricati della vigilanza.

*Il direttore generale dei rapporti di lavoro*  
CACOPARDI

98A3785

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Rinvio della pubblicazione del testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni e integrazioni, così come ulteriormente modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».**

Si comunica che la pubblicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1998, n. 1092, del testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», corredato delle relative pubblicazioni notiziali (c.d. note), di cui all'art. 10, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1985, prevista in data odierna, sarà effettuata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 25 maggio 1998.

Nello stesso supplemento ordinario si effettuerà, altresì, la ripubblicazione delle altre norme contenute nel predetto decreto legislativo n. 80 del 1998, corredate delle relative note, ai sensi del citato art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1985.

98A3869

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Avviso relativo alla lotteria ad estrazione istantanea «Asso piglia tutto»

Si comunica che ha avuto termine la lotteria ad estrazione istantanea «Asso piglia tutto», decreto ministeriale 25 giugno 1996 - Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 1996.

I possessori dei biglietti vincenti i premi da corrispondere dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, per ottenerne il pagamento, dovranno avanzare richiesta con le modalità indicate nel retro dei biglietti delle lotterie suddette, a pena di decadenza, entro quaranta-cinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.

98A3846

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

#### Cambi del giorno 7 maggio 1998

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dollaro USA .....         | 1738,56 |
| ECU .....                 | 1944,06 |
| Marco tedesco .....       | 986,53  |
| Franco francese .....     | 294,21  |
| Lira sterlina .....       | 2879,58 |
| Fiorino olandese .....    | 875,50  |
| Franco belga .....        | 47,825  |
| Peseta spagnola .....     | 11,611  |
| Corona danese .....       | 258,65  |
| Lira irlandese .....      | 2481,27 |
| Dracma greca .....        | 5,647   |
| Escudo portoghese .....   | 9,629   |
| Dollaro canadese .....    | 1207,17 |
| Yen giapponese .....      | 13,085  |
| Franco svizzero .....     | 1184,71 |
| Scellino austriaco .....  | 140,21  |
| Corona norvegese .....    | 236,30  |
| Corona svedese .....      | 229,47  |
| Marco finlandese .....    | 324,61  |
| Dollaro australiano ..... | 1104,51 |

98A3870

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

**CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21

**L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A

**PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)

**SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10

**TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

**MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69

**POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

**CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27

**COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A

**PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31

**REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

**VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

**ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11

**AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47

**BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONI  
Viale Rettori, 71

**CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

**CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D

**CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253

**ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo

**NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18

**NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

**POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi

**SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

**BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38

**CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15

**CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5

**FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18

**FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12

**MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60

**PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D

**PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160

**REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M

**RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16

**PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A

**TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTI  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30

**UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

**FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

**LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30

**RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8

**ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

**SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4

**TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10

**VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrarsa  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

**CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

**GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R

**IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

**BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5

**BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13

**BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11

**BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4

**COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15

**CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72

**GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8

**LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A

**LIPOMO**  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Briantea, 79

**LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32

**MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32

**MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15

**MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4

**PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28

**SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Calmi, 14

**VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

**ANCONA**

LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6

**ASCOLI PICENO**

LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8

**MACERATA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6

**PESARO**

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34

**S. BENEDETTO DEL TRONTO**

LA BIBLIOFILO  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

**CAMPOBASSO**

LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

**ALBA**

CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19

**ALESSANDRIA**

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122

**BIELLA**

LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14

**CUNEO**

CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10

**NOVARA**

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32

**TORINO**

CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17

**VERBANIA**

LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**VERCELLI**

CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

**ALTAMURA**

LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16

**BARI**

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16

**BRINDISI**

LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A

**CERIGNOLA**

LIBRERIA VASCIABO  
Via Gubbio, 14

**FOGGIA**

LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21

**LECCE**

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30

**MANFREDONIA**

LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126

**MOLFETTA**

LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

**TARANTO**

LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

**CAGLIARI**

LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32

**ORISTANO**

LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19

**SASSARI**

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

**ACIREALE**

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194

**AGRIGENTO**

TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17

**CALTANISSETTA**

LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111

**CASTELVETRANO**

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108

**CATANIA**

LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137

**GIARRE**

LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134

**MESSINA**

LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55

**PALERMO**

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villafermosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Gallotti, 225

**S. GIOVANNI LA PUNTA**

LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259

**SIRACUSA**

LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22

**TRAPANI**

LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

**AREZZO**

LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42

**FIRENZE**

LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

**GROSSETO**

NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A

**LIVORNO**

LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOLIO  
Via Firenze, 4/B

**LUCCA**

LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37

**MASSA**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19

**PISA**

LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13

**PISTOIA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37

**PRATO**

LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25

**SIENA**

LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7

**VIAREGGIO**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

**TRENTO**

LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

**FOLIGNO**

LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41

**PERUGIA**

LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53

**TERNI**

LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

**BELLUNO**

LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D

**CONEGLIANO**

LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B

**PADOVA**

LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42

**ROVIGO**

CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2

**TREVISO**

CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggiore, 31

**VENEZIA**

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

**VERONA**

LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adige, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5

**VICENZA**

LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

|                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:                                                                                                                                     |    |           |
| - annuale .....                                                                                                                                                                                                                    | L. | 484.000   |
| - semestrale .....                                                                                                                                                                                                                 | L. | 275.000   |
| <b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:                                                                                             |    |           |
| - annuale .....                                                                                                                                                                                                                    | L. | 396.000   |
| - semestrale .....                                                                                                                                                                                                                 | L. | 220.000   |
| <b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:                                                                                                                                   |    |           |
| - annuale .....                                                                                                                                                                                                                    | L. | 110.000   |
| - semestrale .....                                                                                                                                                                                                                 | L. | 66.000    |
| <b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:                                                                                                   |    |           |
| - annuale .....                                                                                                                                                                                                                    | L. | 102.000   |
| - semestrale .....                                                                                                                                                                                                                 | L. | 66.500    |
| <b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:                                                                                                                          |    |           |
| - annuale .....                                                                                                                                                                                                                    | L. | 260.000   |
| - semestrale .....                                                                                                                                                                                                                 | L. | 143.000   |
| <b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:                                                                                                                    |    |           |
| - annuale .....                                                                                                                                                                                                                    | L. | 101.000   |
| - semestrale .....                                                                                                                                                                                                                 | L. | 65.000    |
| <b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:                                                                                   |    |           |
| - annuale .....                                                                                                                                                                                                                    | L. | 254.000   |
| - semestrale .....                                                                                                                                                                                                                 | L. | 138.000   |
| <b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): |    |           |
| - annuale .....                                                                                                                                                                                                                    | L. | 1.045.000 |
| - semestrale .....                                                                                                                                                                                                                 | L. | 565.000   |
| <b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):                             |    |           |
| - annuale .....                                                                                                                                                                                                                    | L. | 935.000   |
| - semestrale .....                                                                                                                                                                                                                 | L. | 495.000   |

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

|                                                                                                     |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....                                        | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione ..... | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....                 | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....                   | L. | 1.500 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....           | L. | 1.500 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....                | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

|                                                                    |    |         |
|--------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Abbonamento annuale .....                                          | L. | 154.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... | L. | 1.500   |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

|                                         |    |         |
|-----------------------------------------|----|---------|
| Abbonamento annuale .....               | L. | 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ..... | L. | 8.000   |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

|                                                                                          |    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....                         | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....   | L. | 1.500     |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) ..... | L. | 4.000     |

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

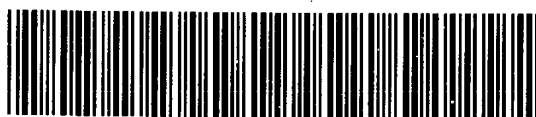
## PARTE SECONDA - INSERZIONI

|                                                                    |    |         |
|--------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Abbonamento annuale .....                                          | L. | 451.000 |
| Abbonamento semestrale .....                                       | L. | 270.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... | L. | 1.550   |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



\* 4 1 1 1 0 0 1 0 5 0 9 8 \*

L. 1.500